

N. R.G. 2360/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione
lavoro 1° grado

Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 25/05/2017 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente

SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.

nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 2360 del Ruolo Generale dell'anno 2016 vertente tra

[REDACTED] **Ricorrente – Opponente** Rappresentato
e difeso dall'avv. Roberto Viola

E

EQUITALIA SUD S.p.A. *in persona del legale rappresentante pro tempore* Rappresentata
e difesa dall'avv. **[REDACTED]** **Resistente - Opposto**

E

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-, *in persona del legale rappresentante p.t.*,
rappresentato e difeso dall'avv. **[REDACTED]** **Resistente - Opposto**

OGGETTO: Opposizione a Intimazione di Pagamento.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,



1. Annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n. 097 2016 9008363280000 notificata a **[REDACTED]** in data 13.04.2016, in relazione alle cartelle di pagamento relative ai crediti INPS alla medesima sottese ad eccezione di quello di cui alla cartella n. 097 2011 0071232591 000 di € 1.017,49, in quanto gli stessi, pari a complessivi € 42.239,12, sono estinti per prescrizione.
2. Compensa di 1/3 le spese processuali e condanna i resistenti a rimborsare a **[REDACTED]** i residui 2/3 che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato l'1.06.2016 **[REDACTED]** propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2016 9008363280000, con cui gli viene richiesto il pagamento della somma complessiva di € 119.902,29, dovuta per cartelle esattoriali di natura mista di cui eccepisce l'omessa notifica.

Deduce, al riguardo, che tutti i crediti per contributi IVS INPS di cui alle cartelle di pagamento sottese, tra le altre, all'intimazione opposta, sono estinti per il decorso del termine di prescrizione quinquennale, per cui ne chiede l'annullamento, previa sospensione del provvedimento impugnato. Con vittoria delle spese di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.

La società Equitalia Sud S.p.A. e l'INPS si costituiscono in giudizio resistendo alla domanda attorea.

La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalle parti, e all'odierna udienza, dopo la discussione, veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi ed a verbale, dando lettura della sentenza con motivazione contestuale.

Il ricorso merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

Giova premettere che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della S.C. di Cassazione, di recente riaffermato con la sentenza n. 708/2016, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale notificata dal concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall'INPS, la legittimazione passiva spetta unicamente all'Istituto della Previdenza, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria.

L'eventuale domanda in opposizione, attinente a tale oggetto ed eventualmente formulata, contestualmente, anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione, deve, invece, intendersi come mera *denuntiatio litis*, che non vale ad attribuirgli



la qualità di parte e a far nascere la necessità di un litisconsorzio necessario (anche Cass. 12 maggio 2008, n. 11687; Cass. 11 novembre 2014, n. 23984).

Diversamente, il concessionario è legittimato passivo, oltre che litisconsorte necessario, nel caso in cui nel giudizio di opposizione si deduce un vizio di notifica degli atti, anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'Ente, che ha provveduto a inserire la sanzione nei ruoli trasmessi (Cass. 21 maggio 2013, n. 12385; Cass. 20 novembre 2007, n. 24154).

Pertanto, nei giudizi promossi per far valere la prescrizione del credito contributivo, occorre citare sia il concessionario che l'Ente impositore, sussistendo il litisconsorzio necessario.

Sempre in via preliminare, va precisato che, nel caso che ci occupa, ai fini della disamina della eccezione di prescrizione non è rilevante verificare la tempestività dell'opposizione. Come è noto, la S. C. di Cassazione, in materia di riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali, ha affermato che: "... l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni (ndr oggi 20) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.p.r. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale" (Cass., 18 novembre 2004, n. 21863; Cass., 8 luglio 2008, n. 18691; Cass., 24 ottobre 2008, n. 25757; cfr. anche Cass. Sez. Un., 13 luglio 2000, n. 489).

Ebbene, l'unico motivo di doglianza su cui si fonda l'opposizione in disamina è l'eccezione di prescrizione dei crediti INPS, ed è pacifico nella giurisprudenza di legittimità e di merito, che l'inutile decorso del termine perentorio per l'opposizione, ex artt. 24 e/o 29 del d.lgs. 46/1999, non preclude tutte le possibilità di difesa previste a favore del debitore, il quale può sempre disporre del rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per far valere fatti impeditivi, estintivi o modificativi verificatisi **successivamente alla notificazione della cartella.**

Quanto al termine di prescrizione dei crediti contributivi va evidenziato, inoltre, che l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: "*Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:*

a) *dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1°*



gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso".

Né è condivisibile la prospettazione secondo cui, nei casi di prescrizione maturata successivamente alla notifica di cartella non opposta nel termine di 40 giorni, opera il diverso termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2953 c.c., come sostenuto da una parte, invero minoritaria, della giurisprudenza di legittimità e di merito, che applica, per analogia, i principi valevoli in materia di *actio iudicati* senza tenere conto della diversa natura dei "titoli" che vengono in considerazione: uno di formazione giudiziale, l'altro formato direttamente e unilateralmente dall'ente previdenziale/creditore.

Sul punto, infatti, sono intervenute da ultimo le S.U. della Cassazione (sentenza n. 23397/2016) affermando che la mancata impugnazione di un avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione o di un provvedimento esattoriale dell'Ente della Riscossione produce unicamente la definitività del credito statale (non più confutabile in futuro, eccetto le ipotesi di vizio di notifica dell'atto originario): tale circostanza non determina *"anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve [...] in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c."*. La trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l'intervento del *"titolo giudiziale divenuto definitivo"* (sentenza o decreto ingiuntivo); per esempio, la cartella esattoriale, l'avviso di addebito dell'Inps e l'avviso di accertamento dell'Amministrazione finanziaria costituiscono – per propria natura incontrovertibile – semplici atti amministrativi di autoformazione e pertanto sono privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Ebbene, la stessa società Equitalia Sud S.p.A. deduce, e prova *per tabulas*, che le cartelle INPS sottese alla intimazione di pagamento impugnata, sono state tutte notificate all'interessato entro la data del 21.04.2011 (cfr. pagg. 3 e 4 della memoria di costituzione). Risulta, altresì, dall'estratto del ruolo che l'intimazione opposta, avente valore certo di atto interruttivo della prescrizione, è stata notificata al ricorrente in data 13.04.2016. Pertanto, in assenza di alcuna specifica deduzione, o contestazione, da parte del Della Posta sulla data di notifica dell'intimazione opposta, ed in assenza di ulteriori atti interruttivi del corso del termine prescrizionale medio tempore notificati all'opponente, la cui esistenza, invero, non



è stata neppure dedotta dalla società Equitalia Sud, ne consegue che l'eccezione di prescrizione deve essere accolta in relazione a tutte le cartelle notificate in epoca antecedente al 13.04.2011.

Con riferimento alle suindicate cartelle di pagamento, l'intimazione impugnata deve, quindi, ritenersi illegittimamente adottata, essendo il credito riportato nelle stesse, pari a complessivi € 42.239,12, estinto per intervenuta prescrizione.

Diversamente, non risulta prescritto il credito INPS di cui alla cartella n. 097 2011 0071232591 000, di € 1.017,49, notificata in data 21.04.2011.

Ed infatti, come già precisato, l'opposizione fondata su vizi formali costituisce un'opposizione agli atti esecutivi, ed è soggetta, fini della sua ammissibilità, alla disciplina del termine perentorio stabilito dall'art. 617 c.p.c. (20 giorni così come novellato dal D.L. 35/2005), rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass., 20 febbraio 2004, n. 3404; Cass., 30 marzo 1999, n. 3045; 27 giugno 2000, n. 8738; Cass., 11 luglio 2000, n. 9185).

Se, quindi, l'irrituale notifica della cartella poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, l'opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, con la conseguenza che l'inammissibilità dell'opposizione a detto avviso preclude ogni questione sulla ritualità della notifica della cartella (Cass.n.27019/08 e da ultimo Cass.n.11338/10). Nella specifica ipotesi di opposizione all'intimazione di pagamento la S.C. ha affermato: *"l'opposizione avverso l'avviso di pagamento (contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973) fondata sul mancato rispetto dei termini di notifica della cartella di pagamento, costituente estratto del ruolo, ex art. 25 del d.P.R. n. 602 cit., configura un'opposizione agli atti esecutivi, da proporre, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nelle forme ordinarie e nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica della cartella, a pena di inammissibilità dell'opposizione, il cui vizio, se non riscontrato dal giudice di merito, deve essere rilevato, in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. (Cass. n.11338/10). "All'opposizione all'avviso di intimazione di pagamento dei contributi omessi e iscritti a ruolo, si applica il termine perentorio di cinque giorni dalla notifica, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. nel testo originario applicabile "ratione temporis" per l'opposizione agli atti esecutivi (termine poi elevato a 20 dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80.), la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto, inammissibilità che preclude ogni questione sulla irritalità della notifica della cartella di pagamento"* (Cass.n.27019/08).



Se, infatti, si ritenesse che, una volta accertata la mancata notifica dell'atto esecutivo, il debitore esecutato possa sempre presentare opposizione agli atti esecutivi, senza dover rispettare alcun termine, si violerebbe il chiaro dettato dell'art. 617, comma 2, c.p.c. che consente, invece, di presentare opposizione agli atti esecutivi solo entro il termine di venti giorni.

Sul punto si è pronunciata la Cassazione che ha statuito che *“in tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora il soggetto coinvolto nella procedura esecutiva proponga tale opposizione invocando la nullità di atti del procedimento, assumendo che uno di essi, presupposto degli altri non gli sia stato debitamente notificato, l'opposizione, ove formulata oltre il termine di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c. dall'ultimo atto del procedimento stesso, è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente allega e dimostri quando è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e l'opposizione risulti avanzata nel termine (ora) di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto”* (Cassazione civile, sez. III, 17 marzo 2010, n. 6487; in termini Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2009, n. 10099; Cass. Civ. 252/08; Cass. Civ. 15222/05; Cass. Civ. 10841/01).

Venendo al caso che ci occupa, l'atto impugnato risulta notificato al ricorrente, per quanto detto, in data 13.04.2016 ed il ricorso in opposizione è stato depositato presso la Cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale di Velletri l'1.06.2016, ossia ben oltre il termine perentorio di 20 giorni di cui innanzi.

Peraltro, come già rilevato, il ricorrente non indica la data in cui gli è stata notificata l'intimazione impugnata, o ne è venuto comunque a conoscenza, mentre invece è pacifico che **l'opposizione può essere ritenuta tempestiva soltanto se l'opponente allega e dimostri quando è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e l'opposizione risulti avanzata nel termine (ora) di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto** (Cassazione civile, sez. III, 17 marzo 2010, n. 6487; in termini Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2009, n. 10099; Cass. Civ. 252/08; Cass. Civ. 15222/05; Cass. Civ. 10841/01). Soltanto in questo caso il giudice potrà "dare rilievo ad eventuali emergenze del fascicolo dell'esecuzione, che confermino il momento della conoscenza allegato".

Ne consegue, che l'opposizione in disamina, in relazione alla eccepita nullità/irregolarità della notifica della cartella di pagamento n. 097 2011 0071232591 000, deve ritenersi tardiva e, in quanto, tale inammissibile.

Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione di 1/3 delle spese di lite che vengono liquidate e distratte come in dispositivo.



Velletri, 25 maggio 2017

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione

